

Dichiarazione possesso requisiti per nomina a Presidente
ai sensi dell'art. 77, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016

Spett.le ETRA S.p.a.
Via del Telarolo 9
35013 - CITTADELLA (PD)

Oggetto: Appalto n. 238/2021. Nomina commissione giudicatrice delle offerte per l'affidamento dell'accordo quadro con unico operatore per ciascun lotto per il servizio di riparazione e manutenzione della carrozzeria dei mezzi leggeri e pesanti delle autovetture di proprietà di Etra SpA - 2 Lotti. Durata 24 mesi. Rinnovabile per ulteriori 24 mesi.

CIG Lotto 1 (area nord) n.: 9106789804 - CIG Lotto 2 (area sud) n.: 9106743210

Il sottoscritto CARRARO ANTONELLO

nato il 14 gennaio 1961 a MIRANO -VE-

in qualità di DIPENDENTE di ETRA SPA

con sede a SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, in via STRADA STATALE DEL SANTO n. 55,

- ai fini della nomina a **componente della Commissione valutatrice** delle offerte per l'affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, allo stato degli atti e per quanto è a propria conoscenza,
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,

DICHIARA

☒ che non ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, e di cui agli artt. 42 del D.lgs. 50/2016 e 7 D.P.R. 62/2013 s.m.i., nonché di cui all'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 46, comma 1, L. n. 190/2012 (*)
Ovvero

☐ che ricorrono le seguenti cause di incompatibilità e di astensione:

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ad Etra SpA e ad astenersi, qualora dovesse trovarsi nel corso della procedura anche in una sola delle situazioni di cui all'articolo 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, e di cui agli artt. 42 del D.lgs. 50/2016 e 7 D.P.R. 62/2013 s.m.i., nonché di cui all'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 46, comma 1, L. n. 190/2012 (*)

Data 12-04-2022


Firma

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d'identità del sottoscrittore.

* vedi stralcio normativa allegata

Estratto dal D.lgs. 50/2016

Art. 77. Commissione di aggiudicazione

...

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente a contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

.....

Estratto L. 192/2012 ss.mm.

46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».

Estratto D.lgs. 50/2016

Art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata

astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Estratto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Art. 7. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Estratto dal codice di procedura civile

Art. 51 Astensione del giudice (commissario n.d.r.)

Il giudice (commissario n.d.r.) ha l'obbligo di astenersi (78 att.):

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
 - 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione (1), o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
 - 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno (2), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice (commissario n.d.r.) può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(1) La Legge 4 maggio 1983, n. 184 ha soppresso l'istituto dell'affiliazione.

(2) Le parole "amministratore di sostegno" sono state inserite dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.

